



**Istituto Comprensivo Statale
"Dante Alighieri" di Pesaro**
www.icdantealighieripesaro.edu.it

Viale Trieste, 296
61121 Pesaro (PU)
Tel. 0721 402 220

c.f. 80004890416
c.m. PSIC82400X



psic82400x@istruzione.it
psic82400x@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Premessa

Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all'interno dell'istituto.

Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede con il criterio del dialogo e del confronto, dando ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

Tali principi generali si ispirano a quanto sancito dal **D.P.R. n. 249 del 24/06/98** e dal

D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria* e le sue modifiche ed integrazioni (Nota Ministeriale del 31/07/2008 Prot. n. 3602/PO) che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale i genitori dell'alunno possano presentare ricorso per le sanzioni inflitte.

Art.1 - Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

- a) negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o a casa, assiduità nella frequenza, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
- b) danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- c) inosservanza delle norme previste dal regolamento d'Istituto;
- d) atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio e dell'Istituzione scolastica;
- e) mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del D.S. e comportamenti riprovevoli connotati da un alto grado di disvalore sociale e morale;
- f) atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni.

Art.2 - Sanzioni disciplinari

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione verbale e/o scritta nel registro elettronico;
- b) invio negli uffici direttivi, ammonizione scritta nel registro elettronico e provvedimento di censura;

- c) riparazione e/o risarcimento del danno con ammonizione scritta nel registro elettronico, o allontanamento da uno a tre giorni dalle lezioni a seconda della gravità sempre con riparazione e/o risarcimento;
- d) attività di collaborazione scolastica nell'ambito dell'Istituto nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di classe (prevedendo anche il prolungamento del tempo scuola) in base all'art.4 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e ai Principi generali della Nota Ministeriale del 31/07/2008 Prot. N. 3602/PO;
- e) ammonizione scritta e allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, a seconda della gravità.

Art.3 - Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- a) i docenti, il docente coordinatore e/o il D.S. per le sanzioni di cui alle lettere *a* e *b* dell'art.2;
- b) il D.S. ed il Consiglio di Classe per le sanzioni di cui alle lettere *c,d* ed *e* dell'art.2;
- c) il Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nei casi previsti dall'art.1, comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/07 (sanzioni di cui alla lettera *e* dell'art.2).

Art.4 - Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto verbalmente le proprie ragioni.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio di classe

Il Consiglio di classe e/o il D.S., prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime.

Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l'alunno interessato per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio di classe deve essere convocato entro due giorni dall'avvenuta infrazione e dovrà riunirsi entro i tre giorni successivi alla convocazione, nei casi di cui alle lettere *c,d,ed e* dell'art.2.

Art.6 - Allontanamento dalle lezioni

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente deve comunque frequentare la scuola ed impegnarsi in attività di studio e di ricerca, che l'organo che ha irrogato la sanzione individua, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

ART. 7 - Procedimento disciplinare

Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono prese sempre dall'Organo collegiale individuato come competente (CdC e CdI) e dopo aver instaurato il seguente procedimento disciplinare:

- a) il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al D.S.;
- b) Il D.S. entro tre giorni dal ricevimento della relazione invia ai

- genitori la Contestazione scritta di addebito;
- c) i genitori dello studente hanno facoltà di rispondere per iscritto entro tre giorni dal ricevimento della Contestazione e di produrre prove e testimonianze favorevoli allo studente.
 - d) Il D.S. nelle quarantotto ore successive alla risposta scritta del genitore convoca con procedimento di urgenza l'Organo Collegiale competente a comminare la sanzione (art. 3 del presente Regolamento disciplinare);
 - e) l'Organo Collegiale competente attua il procedimento disciplinare in due riunioni svolte in fasi distinte: nella prima seduta, completata la fase istruttoria-testimoniale, definisce la proposta di sanzione, nella seconda, tenuta entro le successive quarantotto ore, vota la delibera di sanzione;
 - f) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
 - g) in caso di infrazione particolarmente gravi il Consiglio di classe può rimettere al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione. In tal caso il CdI in una prima seduta formula la proposta di sanzione e nella seconda la vota;
 - h) il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto ai genitori dello studente;
 - i) le sanzioni comminate vengono inserite nel fascicolo personale dell'alunno.

ART. 8 - Organo di garanzia

Contro le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai quindici giorni, i genitori possono presentare ricorso all'Organo di garanzia entro cinque giorni dalla notifica della sanzione, che avviene mediante annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta inviata al domicilio dello studente.

Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo sei giorni dopo la notifica, qualora l'interessato non presenti ricorso e dopo il pronunciamento dell'organo di garanzia, in caso di ricorso.

ART.9 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

Art. 9.1: Violazione del dovere di regolare frequenza e assiduo impegno

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio (D.P.R. 249 del 1998, art. 3 comma 1)

- a) Elevato numero di assenze (escluse le assenze per motivi di salute o per motivi gravi documentati)
- b) Ingressi (due o più volte a settimana) in ritardo rispetto all'inizio delle lezioni, senza giustificato motivo
- c) Ritardi al rientro intervallo/cambio ora
- d) Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi, reiterata nel tempo, nei termini consentiti dal Regolamento d'Istituto
- e) Assenze "strategiche" comprovate
- f) Allontanamento non autorizzato dall'aula e/o dalla scuola
- g) Falsificazione della firma del genitore, dell'insegnante, del Dirigente Scolastico
- h) Mancato svolgimento delle "consegne" assegnate a casa e a scuola

- i) Copiatura dei compiti svolti da altri
- j) Dimenticanza sistematica del materiale scolastico
- k) Comportamenti che ostacolano il sereno e proficuo svolgimento delle lezioni
- l) Svolgimento di attività non pertinenti con la trattazione della disciplina prevista in orario

Art. 9.2: Violazione del dovere del rispetto della persona

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale, che chiedono per se stessi (D.P.R. 249 del 1998, art. 3 comma 2)

- a) Abbigliamento in contrasto con il decoro proprio e dell'Istituzione scolastica
- b) Atti, insulti, epiteti volgari e/o offensivi e/o provocatori verso le Istituzioni, il personale della scuola e/o compagni, anche con connotazione di discriminazioni culturali, etniche, religiose, di genere; derisione nei confronti dei diversamente abili, emarginazione di compagni, anche in ambiente extrascolastico (bus, social network, ecc.)
- c) Utilizzazione di cellulari per fotografie, registrazioni audio e video nei locali scolastici durante le attività, senza autorizzazione del D.S. o del docente
- d) Diffusione in rete di materiale multimediale proveniente da registrazioni/fotografie/videoacquisiti in ambito scolastico senza autorizzazione del D.S. o del Docente
- e) Diffusione di materiali inneggianti al razzismo e/o a discriminazioni culturali, etniche, religiose e di genere
- f) Aggressioni verbali e/o scritte, minacce e intimidazioni ai docenti, agli studenti, al personale ATA, al D.S.
- g) Aggressioni fisiche a docenti, studenti, personale ATA, D.S
- h) Inosservanza del divieto di fumo
- i) Uso o induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope
- j) Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

Art.9.3: Violazione del dovere del rispetto delle norme di sicurezza e del Regolamento d'Istituto

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti (D.P.R. 249 del 1998, art. 3 comma 4)

- a) Manipolazione di prese elettriche, interruttori, serrature, vetri, lavandini, bagni, impiantivari
- b) Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza e/o di disposizioni dirigenziali
- c) Manomissione degli impianti antincendio e di sicurezza
- d) Uso di materiali incendiari nei locali scolastici

Art.9.4: Violazione del dovere del rispetto dei beni pubblici e privati

Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola (D.P.R. 249 del 1998, art. 3 comma 5)

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico

e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica (D.P.R. 249 del 1998, art.3 comma 6)

- a) Furto, danneggiamento, distruzione, alterazione di oggetti, beni ed attrezzature della scuola e/o dei compagni
- b) Scritture sui muri e/o sui banchi
- c) Sperpero del materiale e cattivo uso dei beni comuni, degli spazi e ambienti interni ed esterni
- d) Abbandono di immondizie negli spazi di pertinenza della scuola
- e) Manipolazione del Registro elettronico (ad es. appropriazione indebita di password, diffusione della stessa, manipolazione dei dati e delle informazioni)
- f) Danneggiamento o distruzione di locali, suppellettili e arredi scolastici
- g) Mancato rispetto delle piante e degli arredi del cortile
- h) Inserimento di programmi software pirata o non autorizzati nei computer della scuola
- i) Visione di siti non pertinenti l'attività didattica o illegali durante l'utilizzo scolastico del computer
- j) Utilizzo improprio della LIM di classe senza la presenza dell'insegnante
- k) Modifica delle impostazioni hardware e software dei pc/LIM dell'aula di classe e dei laboratori (es. modifica sfondo desktop, variazioni di impostazioni programmi principali ecc.)

ART.10 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANI COMPETENTI
Tutte le mancanze disciplinari	Ammonizione verbale	Docente (anche in seguito a segnalazione del collaboratore scolastico)
Tutte le mancanze disciplinari	Ammonizione scritta (nota sul registro di classe)	Docente (anche in seguito a segnalazione del collaboratore scolastico)
9.2a 9.2b 9.2f 9.2g 9.3a 9.4a 9.4b	Ammonizione scritta (nota sul registro di classe)	docente

9.1a 9.1b 9.1d 9.1e	Esclusione dalle attività didattiche se non accompagnati dai genitori	Dirigente Scolastico/docente
9.1f 9.1g 9.2b 9.2c 9.2d 9.2e 9.2h 9.3a 9.3b 9.4a 9.4c 9.4i	Comunicazione scritta ai genitori - lettera di censura	Docente/docente coordinatore
9.3a 9.4a 9.4b 9.4c 9.4d 9.4g 9.2h	Obbligo di riparazione o pagamento in denaro del danno - sanzione amm.va pecuniaria Legge 03/03 art.51	Dirigente Scolastico/docente
9.2b 9.2c 9.2d 9.2e 9.2f 9.2g 9.2i 9.3a 9.3b 9.3c 9.3d 9.4a 9.4b 9.4c 9.4d 9.4f 9.4g	Attività in favore dellacomunità scolastica	Consiglio di classe
2c 2d 2e	Ritiro del cellulare o di altri dispositivi e riconsegna ai genitori	Dirigente Scolastico/docente
9.1f 9.1g 9.2b 9.2c 9.2d 9.2e 9.2f 2h 9.3a 9.3b 9.4a 9.4e 9.4h 9.4i 9.4j 9.4k	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza	Consiglio di classe
9.2d 9.2e 9.2f 9.2g 9.2i 9.2j 9.3a 9.3b 9.3c 9.3d 9.4a 9.4e 9.4f 9.4h 9.4j 9.4k	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di classe
9.2d 9.2e 9.2f 9.2g 9.2i 9.2j 9.3a 9.3b 9.3c 9.3d 9.4a 9.4e 9.4f 9.4h 9.4j 9.4k	Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto